

CREMAZIONE

Linee guida

per la cremazione di salma a seguito di funerale e la cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. CREMAZIONE DI SALMA A SEGUITO DI FUNERALE

A) OPERATIVITA' DEI PARENTI e/o delle Imprese Onoranze Funebri (IOF)

Entro il giorno che precede quello del funerale, a seguito del decesso, una IOF o i congiunti comunicano al Comune ove è avvenuto il decesso la richiesta di funerale con destinazione cremazione.

I documenti da consegnare sono:

1.1) DEFUNTI ASSOCIATI A SOCREM

1.1.1) Il certificato di causa di morte, redatto dopo 15 ore dal decesso, (all. 1)

ai sensi del DPR 285/1990 art.79 § 4 e Circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993 § 14

- o dal medico curante, con firma autenticata dalla ASL
- o dal medico necroscopo,

con cui viene escluso ogni sospetto di causa di morte avente rilevanza a fini giudiziari.

1.1.2) IOF o Congiunti → SOCREM di appartenenza del defunto

La IOF, informata dai parenti del *de cuius* della destinazione “cremazione”, chiede alla SOCREM di appartenenza del defunto di far pervenire (all. 2):

- al Comune dove è avvenuto il decesso,
- con copia al Comune dove si trova il Tempio crematorio,

a) la dichiarazione di appartenenza alla Società di cremazione del socio defunto

b) la volontà olografa (testamento) del socio defunto (custodita presso la SOCREM)

Questi due documenti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, vengono sostituiti da un'unica risposta della SOCREM contenuta in una “**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**” (all. 3)

1.1.3) Istanza di trasporto della salma al Tempio crematorio di Aosta, nel caso di decessi in località diversa dal Comune di Aosta (all. 4)

1.2) DEFUNTI NON ASSOCIATI A SOCREM

1.2.1) Come nel caso 1.1.1)

1.2.2) Come nel caso 1.1.3)

1.2.3) Istanza di cremazione

a firma del parente avente titolo, indirizzata al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, da apporre davanti al funzionario del comune che accerta la autenticità della firma apposta (all. 5)

B) OPERATIVITA' DEL COMUNE

- 1) La documentazione sopra indicata consente l'emissione, da parte del Comune ove è avvenuto il decesso, della:
 - autorizzazione al trasporto salma/resti mortali **(all. 6)**
 - autorizzazione alla cremazione e alla destinazione delle ceneri **(all. 7 bis) oppure (all. 8 bis)**
 - autorizzazione trasporto urna cineraria **(all. 17)**
 - comunicazione di autorizzazione trasporto urna cineraria **(all. 18)**
 - comunicazione di autorizzazione dispersione ceneri **(all. 18 bis)**

- 2) Nel Comune ove è avvenuto il decesso, per i settori di propria competenza, l'Ufficiale di stato civile, trasmette al **Gestore** del Tempio crematorio nel Cimitero di Aosta le sopraccitate "**Autorizzazioni**" che contengono tutti gli elementi necessari per la stesura, da parte del Gestore, dei successivi "**VERBALI**".

- 3) L'ufficio stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso oppure la IOF comunicherà, con un congruo anticipo, **al Gestore** del Tempio crematorio di Aosta:
 - la data del funerale;
 - l'ora di arrivo della salma.

2. CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI RESTI OSSEI

A) OPERATIVITA' DEI PARENTI e/o delle Imprese Onoranze Funebri (IOF)

I documenti da presentare sono:

- **istanza di trasporto** dei resti mortali od ossei al Tempio crematorio di Aosta, nel caso di estumulazioni o esumazioni in località diversa dal Comune di Aosta **(all. 20)**
- **istanza di cremazione** dei resti mortali od ossei, a firma del parente avente titolo, da apporre davanti al funzionario del Comune che accerta l'autenticità della firma apposta **(all. 21)**

B) OPERATIVITA' DEL COMUNE

Il competente ufficio del Comune in cui il cadavere è stato esumato o estumulato o in cui i resti ossei sono stati estumulati, rilascia:

- autorizzazione al trasporto **(all. 6)**
- autorizzazione alla cremazione e alla destinazione delle ceneri **(all. 22 bis)**

3. RIFERIMENTI NORMATIVI SU RESTI MORTALI E DI RESTI OSSEI

– **Articolo 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254**

1. Si definiscono: resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

[...]

5. Per la sepoltura in cimitero o **la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto**, inumazione, tumulazione o **cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati.**

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

– **Circolare del Ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10** (trattamento dei resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni)

[...]

2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

omissis

essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

[...]

6. La cremazione dei **resti ossei** è consentita qualora siano consenzienti i famigliari.

7. Per **le ossa contenute nell'ossario comune** è il Sindaco a disporre per la cremazione.

– **Risoluzione del Ministero della salute 400.VIII/99 3886 del 30/10/2003**

Nel caso di **estumulazione ordinaria** in presenza di “fenomeni cadaverici trasformativi conservativi” (leggi “salme inconsunte”) è consentito autorizzare, **ad istanza degli aventi diritto**, anche la cremazione dei **resti mortali provenienti da estumulazione** allo scadere del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione.